

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1952

ANTONIO AZARA

CONDIRETTORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

MSR 142393



DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1952

*(pronunciato il 5 gennaio 1952
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*

928/21



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica



INVENTARIO 50388
VALORE _____

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI," - ROMA

ANTONIO AZARA

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1952

*(pronunciato il 5 gennaio 1952
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1952

MSR 142393

S O M M A R I O

	PAG.
Introduzione	3
Rassegna della statistica	4
Rassegna della giurisprudenza	6
Giurisprudenza civile	7
Giurisprudenza penale	17
Magistratura e ordinamento giudiziario	25
Convenzioni internazionali	28
Conclusione	33

*Signor Presidente della Repubblica,
Signori della Corte, Signore e Signori,*

1. — La Magistratura italiana è estremamente sensibile all'onore, che il Presidente della Repubblica ha voluto farle con molta cortesia venendo espressamente per questa solenne cerimonia, che significa prima di tutto e sopra tutto omaggio alla giustizia, ma anche incitamento, per coloro che la amministrano, a camminare sempre con sicurezza e con fierezza sulla diritta via.

Mi sento, perciò, sicuro interprete di tutti i magistrati italiani nel rivolgere un grato e deferente saluto a Lei, Signor Presidente, e, con Lei, al Vicario di Sua Santità, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, a tutte le Autorità, agli Avvocati, alle Signore e ai Signori qui presenti.

2. — Vuole la consuetudine di queste annuali riunioni che, al loro inizio, siano ricordati i magistrati della Cassazione che, durante l'annata, hanno compiuto il loro ciclo di vita terrena, per iniziare quello eterno in un mondo di questo ben migliore.

Lunga, ahimè! è quest'anno la lista: Enrico COLAGROSSO, Carlo SALTELLI, Ruffo MANGINI, Andrea LORUSSO-CAPUTI, Ugo ALOISI, Michele MARTORANA, tutti degni e valorosi colleghi, che a servizio della giustizia hanno speso la loro nobile vita. Alla loro memoria mi inchino reverente. Non posso, poi, astenermi dall'esprimere un particolare pensiero di memore affetto e di commosso rimpianto per UGO ALOISI, amico e allo stesso tempo Maestro, col quale, durante quaranta anni di fedele amicizia, ho molte volte collaborato in Italia e all'estero, conoscendone interamente e ammirandone la profondità e la solidità della preparazione scientifica, la praticità nell'interpretazione delle norme giuridiche, la cultura umanistica, la dirittura morale e infine l'immensa bontà.

3. — L'adunanza di oggi è celebrazione del diritto, è esaltazione della legge. Davvero consolante e piena di profondo significato è la partecipazione alla manifestazione odierna di coloro i

quali sono al vertice della vita della nazione, e danno ora la prova che, nel rispetto della legge, è giustamente posto il fondamento della libertà.

La vita del diritto si svolge, come quella degli altri fenomeni sociali, con una lenta evoluzione, che non può essere inquadrata, nei suoi precisi contorni, soltanto con l'esame della giurisprudenza e della legislazione di un solo Stato e nel breve periodo di un anno.

Giova, tuttavia, un tale esame per trarre dagli eventi contingenti qualche indizio, qualche sintomo della direzione del movimento evolutivo che può servire ai giuristi nello studio, ai legislatori nella formazione e ai magistrati nell'interpretazione delle norme, che mirano al perfezionamento dell'ordinamento giuridico. E perchè tutti — giuristi, legislatori e magistrati — possano meglio e più rapidamente assolvere il rispettivo compito per raggiungere la finalità or accennata, utilissimo è lo studio dei dati statistici. Le aride e fredde cifre, a chi sappia bene coordinarle e comprenderle, parlano un linguaggio di impressionante chiarezza, e danno, per le costruzioni legislative, elementi basilari, che, talvolta, sconvolgono altri elementi già preordinati con piani impostati su induzioni e deduzioni tratte dalla logica pura e dalle pure teorie, che, d'altra parte, sono anche esse essenziali al progresso della scienza giuridica e, in generale, di tutte le scienze.

RASSEGNA DELLA STATISTICA

Ma io limiterò in confini strettamente indispensabili la rassegna statistica.

Gli indici statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia (1) denotano un progressivo, se pur lento, ritorno alla norma-

(1)

Giustizia civile	Gennaio-settembre		
	1949	1950	1951
Procedimenti di cognizione iniziati	341.244	362.147	374.292
Sentenze	120.023	146.651	152.369
Decreti di ingiunzione	87.296	124.934	156.561
Pignoramenti	77.521	120.764	156.080
Vendite giudiziarie mobiliari	1.893	3.437	5.844

lità. Di fronte a questo confortante rilievo, che traggo dalle diligenti e precise relazioni dei Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, non mancano, però, indici che ingenerano fondate preoccupazioni. Non alludo tanto alla aumentata litigiosità, dipendente sopra tutto dalle controversie in materia di locazioni, ed all'aumento del numero dei fallimenti, da porsi in relazione con la stabilizzazione della moneta e la conseguente eliminazione dei facili guadagni di improvvisati speculatori commerciali, quanto all'incremento delle cause di separazione personale, segnalato da taluni distretti (2), e che potrebbe essere un sintomo, pericoloso sintomo se perdurasse, di disgregazione della compagine familiare.

In materia penale è da rilevare l'intensificarsi, quasi dovunque, dei delitti colposi, in relazione alla circolazione stradale, delitti che stanno a denotare come sia ancora piuttosto scarso il senso civico in molti, che, guidando veicoli, si servono della strada, come se fosse di loro uso esclusivo, senza darsi alcun pensiero dei loro simili costretti a percorrere la stessa strada.

Circa i delitti dolosi è confortante la continua diminuzione dei più gravi; non è, invece, sensibile la flessione della delinquenza minore. Troppi minori vivono ancora in Italia in abbandono materiale e morale, senza il trepido amore della mamma e la guida serena del

segue nota 1

Reati	Gennaio-settembre		
	1949	1950	1951
Delitti contro il patrimonio	281.369	264.284	251.416
di cui: rapine	3.728	2.762	2.654
Delitti contro la persona	119.357	124.693	127.143
(inclusi i delitti colposi)			
di cui: omicidi	2.184	1.773	1.474
Altri delitti preveduti dal C. P.	76.397	76.724	60.606
TOTALE DELITTI PREVEDUTI DAL C. P.	477.123	465.701	439.185
Delitti preveduti da altri codici e da leggi speciali	78.270	58.334	59.686
Contravvenzioni	368.499	433.896	468.386

(2) Ancona, Trento, Bari, Torino, Perugia e — limitatamente ai centri urbani — Napoli, Milano, Palermo.

padre. Occorre intensificare la provvida attività dei centri di rieducazione e favorire la costituzione di centri di assistenza sociale, come quelli che funzionano tanto utilmente in alcune città italiane, dalle quali le altre potrebbero prendere esempio.

I fanciulli sono i più preziosi elementi della società; bisogna avere di essi la massima cura; istruirli ed educarli nel senso più completo della parola sottraendoli ad ogni malefica influenza derivante talvolta anche da stampe o cinematografie, che costituiscono, per l'eccitamento alla immoralità e alla disonestà, un notevole incentivo al delitto. Bisogna predisporre questi ragazzi, con oculata preparazione spirituale, a divenire gli uomini responsabili di domani. Oserei dire che il livello sociale di un popolo e la sua altezza morale si possono misurare anche dal complesso delle provvidenze predisposte per l'insegnamento e per l'educazione dei fanciulli.

4. — La statistica ci indica, per quanto riguarda la Corte di Cassazione, la pendenza al 31 dicembre 1950 di 7.688 ricorsi civili e di 21.846 ricorsi penali.

Durante il 1951 sono pervenuti 4.078 ricorsi civili e 17.011 ricorsi penali; ne sono stati definiti rispettivamente 4.203 civili e 16.481 penali, di guisa che la pendenza attuale, al 31 dicembre 1951, è di 7.563 ricorsi civili e di 22.376 ricorsi penali; essa perciò è leggermente diminuita in civile e leggermente aumentata in penale.

Il carico della Cassazione è, dunque, notevole e, dato il limite delle forze umane, è da prevedere che difficilmente potrà essere reso meno pesante nei prossimi anni. È vero che coi nuovi organici stabiliti dalla legge 4 maggio 1951 n. 383 saranno aggiunti diciotto magistrati nella Corte di Cassazione (sei presidenti di sezione e dodici consiglieri) e due nella Procura Generale; ma perchè il nuovo apporto sia sensibile vi è da augurarsi che, contemporaneamente, non subisca ulteriore incremento l'afflusso dei ricorsi; altrimenti il problema rimarrebbe pur sempre lontano dalla sua soluzione.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

5. — Della complessa giurisprudenza della Corte di Cassazione nell'anno 1951 segnalerò soltanto poche sentenze civili e penali, che mi sembrano meritevoli, per le questioni risolte, di speciale menzione.

GIURISPRUDENZA CIVILE.

6. — L'art. 111 della Costituzione ammette il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, con norma costantemente ritenuta di immediata applicazione.

L'attuazione di questo articolo della nostra Costituzione ha continuato a far sorgere una serie di questioni nuove e delicate.

È noto che, con giurisprudenza costante, la Suprema Corte ha stabilito che il carattere di sentenza di un provvedimento di giudice risulta dal contenuto sostanziale della pronuncia, più che dalla forma esteriore o dalla denominazione data dal giudice alla pronuncia stessa. Pertanto, quando sia stata usata la forma di altro provvedimento per una decisione che abbia contenuto sostanziale di sentenza e sia stata emessa da un giudice che aveva potestà di emanare sentenze, la pronuncia deve essere considerata sentenza ai fini di tutti i possibili mezzi di impugnazione.

Ma è chiaro che, quando la legge stabilisce che un determinato provvedimento abbia la forma di ordinanza, non soggetta ad alcun gravame, il giudice non ha il potere di equiparare il provvedimento a sentenza a causa della sua intrinseca natura decisoria. Di fronte al preciso comando della legge il giudice ha soltanto il dovere di applicarlo fino a quando non sia modificato o, eventualmente, dichiarato incostituzionale.

A questi rilievi, che toccano la difficile materia dei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, è informata una sentenza delle Sezioni Unite, in tema di avocazione dei profitti di regime (3).

Per l'art. 42 ultimo comma dal D. L. L. 26 marzo 1946 n. 134, modificato dall'art. 13 del D. L. 19 novembre 1946 n. 392, il presidente del tribunale risolve, in contraddittorio delle parti, le controversie sorte in sede di approvazione del rendiconto della gestione finale del sequestratario e provvede a liquidare i compensi al sequestratario, con un provvedimento che, dall'espressa disposizione di legge, è qualificato ordinanza non impugnabile. Ai fini di un eventuale ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, vano è, quindi, affermare che la predetta ordinanza ha natura di sentenza, in quanto risolve un contrasto tra le parti circa la titolarità

(3) Sent. 5 maggio 1951 n. 1061, Sez. Un., p. pres. FERRARA; est. LORIZIO; p. m. EULA, in causa *Bevione c. Perugia*.

passiva dell'obbligazione per i compensi, giacchè il giudice non può sostituirsi al legislatore, come ho or ora accennato, e modificare una inequivocabile definizione contenuta nella legge. Dovrà il legislatore essere molto attento anche per precisare la forma dei provvedimenti giudiziari, allorchè siano attributivi di diritti, per non violare il precetto dell'art. 111 della Costituzione.

7. — Ancora in tema di applicazione dell'art. 111 della Costituzione, è stato risolto dalle Sezioni Unite un quesito, che si era presentato nei confronti di sentenze emesse da giudici speciali dopo la data di entrata in vigore della Costituzione, ma riguardanti giudizi instaurati prima (4).

L'art. 5 del codice di procedura civile, che sancisce il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, sembrerebbe, a prima vista, contrario all'impugnabilità di dette sentenze, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione a norma dell'art. 362 cod. proc. civ., anche per violazione di legge secondo il precetto del citato art. 111 della Costituzione. Senonchè il quesito deve essere, a mio avviso, risoluto in senso opposto, sol che si consideri il carattere squisitamente processuale della norma dell'art. 111 della Costituzione, appunto per questo ritenuta dalla Corte di Cassazione immediatamente applicabile.

Pertanto, con assoluto rigore di principi, le Sezioni Unite, nella sentenza in oggetto, hanno dichiarato impugnabile per Cassazione, anche per violazione di legge, e non soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, una sentenza della Commissione per l'esame dei ricorsi in tema di brevetti industriali, per il fatto che la sentenza era stata pubblicata dopo la data di entrata in vigore della Costituzione. Del resto è giurisprudenza costante della Corte, in conformità con l'insegnamento prevalente in dottrina, che i mezzi di impugnazione di una sentenza sono quelli vigenti nel momento della sua pubblicazione.

Nella stessa decisione, che riguarda una lunga controversia, già altra volta sottoposta all'esame della Suprema Corte (5), le Sezioni Unite hanno giudicato che, allo stato attuale della legislazione, è ammessa la brevettabilità dei processi per la produzione di medicinali, anche quando siano esclusivi per la fabbricazione di un deter-

(4) Sent. 17 gennaio 1951 n. 109, Sez. Un., pres. PELLEGRINI; est. RICCI; p. m. EULA, in causa *Ditta Geigy c. Min. Industria e Commercio*.

(5) Sent. 27 marzo 1946 n. 333, Sez. Un., pres. PAGANO; est. RICCI; p. m. EULA, nella causa citata alla nota precedente.

minato prodotto. Il giudice del merito era andato in diverso avviso, con una motivazione, che, pur apparendo razionalmente logica, non aveva fondamento alla stregua della complessa legislazione positiva in materia.

8. — Risulta già da quanto è stato detto che il ricorso in Cassazione per violazione di legge è ammesso contro tutte le sentenze dei giudici speciali, a norma dell'art. 111 della Costituzione, anche se la legislazione vigente prevedeva la loro impugnazione davanti alla Suprema Corte solo per motivi attinenti alla giurisdizione.

Per conseguenza, le decisioni della Commissione centrale delle imposte sono state ritenute soggette a ricorso in Cassazione anche per violazione di legge (6).

Le Sezioni Unite, nella sentenza in cui hanno affermato la massima precedente e in altra di poco anteriore (7), hanno avuto occasione di risolvere una elegante questione giuridica di notevole interesse.

Come è noto, per la proponibilità dell'azione giudiziaria in materia tributaria vige il principio del *solve et repete*. La convenuta Amministrazione finanziaria dello Stato, in due ricorsi contro decisioni della Commissione centrale delle imposte, aveva eccepito la improponibilità dell'azione per l'inosservanza, da parte del ricorrente, del precetto del *solve et repete*.

La Cassazione ha rigettato l'eccezione, ponendo in luce la profonda differenza tra il ricorso ordinario per Cassazione e quello proposto al Supremo Collegio contro decisioni di giudici speciali, quale organo regolatore di tutte le giurisdizioni. In quest'ultimo caso, il giudizio di impugnazione davanti alla Corte Suprema è uno svolgimento, una prosecuzione del giudizio svoltosi davanti al giudice speciale e cioè, nella specie, davanti alle Commissioni amministrative; il ricorrente, nel suo gravame, adisce la Cassazione, come organo superiore del giudice tributario, senza con ciò esperire ancora quel ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, che presuppone il preventivo pagamento del tributo. Tale pagamento non può essere richiesto per la proponibilità del ricorso alla Cassazione, proprio perchè non è

(6) Sent. 6 aprile 1951 n. 800, Sez. Un., pres. PELLEGRINI; est. DI LIBERTI; p. m. PAFUNDI, in causa *Oreto c. Finanze Stato*.

(7) Sent. 27 febbraio 1951 n. 492, Sez. Un., p. pres. FERRARA; est. PETRELLA; p. m. EULA, in causa *Guidi c. Finanze Stato*.

condizione per l'ammissibilità del ricorso alle Commissioni amministrative.

La seconda, delle due sentenze in esame, ha stabilito una massima di notevole importanza in materia tributaria.

La Commissione provinciale delle imposte, giudice di appello nei confronti delle decisioni emesse dalla Commissione distrettuale, ha il potere, riconosciuto costantemente dalle varie leggi riguardanti le diverse imposizioni (e così anche dal D. L. L. 26 marzo 1946 n. 134 in tema di avocazione dei profitti di regime: art. 19 ultimo comma), di aumentare gli accertamenti compiuti dall'ufficio delle imposte. Se si vale di tale potere, la Commissione esplica una funzione, non più giurisdizionale, ma di amministrazione attiva, tanto che il contribuente può, in tal caso, esperire nuovamente tutta la via dei ricorsi, cominciando dalla Commissione distrettuale.

Nel caso esaminato, in tema di avocazione di profitti di regime, la Commissione provinciale aveva aumentato il valore di un singolo cespite; ma, fatto riferimento alla valutazione complessiva dei cespiti concorrenti, sulla base dei molteplici elementi sui quali si fonda l'accertamento del profitto, ne era derivato non un aumento della somma da versare all'erario, sibbene una diminuzione di essa. Ora la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tal caso, la pronuncia della Commissione provinciale rivestiva il carattere di una decisione e non quello di una proposta di nuovo accertamento, in quanto, anche nei confronti della tutela del contribuente, occorre aver riguardo al risultato finale al quale si perviene attraverso i criteri di valutazione seguiti dalla Commissione provinciale; non basta l'aumento di un singolo cespite a far mutare natura alla decisione, quando sia accompagnato dalla riduzione di altri cespiti, in modo da pervenire ad una pronuncia favorevole al contribuente. Il criterio finalistico, che la Corte Suprema ha seguito nella sua sentenza, risponde al concetto di una giustizia sostanziale e non rigidamente fissata in formule astratte, che potrebbero sempre far degenerare il *summum jus in summa iniuria*.

9. — Ulteriore evoluzione ha avuto la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di impugnazione di sentenze emesse dalla Corte di Appello di Trieste e dalle Corti di Appello di territori relativamente ai quali vi è stata sospensione o attenuazione o perdita della sovranità.

Circa le sentenze triestine la Corte Suprema, pur mantenendosi in confini strettamente giuridici, doveva ben tenere conto che la corrente di gran lunga prevalente in dottrina, riteneva e ritiene che la città adriatica, così cara e così vicina al cuore di ogni italiano, non sia mai stata integralmente avulsa dalla sovranità dell'Italia.

Vi erano, tuttavia, sporadiche sentenze e commenti dottrinali che lasciavano insoddisfatti, perchè non si riusciva a precisare con chiarezza le ragioni dei dubbi sorti in ordine alla impugnabilità delle dette sentenze.

Furono le Sezioni Unite di questa Corte che inquadrarono il problema nei suoi esatti termini scientifici, ponendo in risalto che le perplessità or accennate dipendevano dal metodo non perfettamente esatto di considerare sotto un unico punto di vista problemi diversi. Erano stati, infatti, inopportunosamente identificati due ben distinti problemi: quello della ammissibilità del ricorso in Cassazione contro le predette sentenze e quello della permanenza della giurisdizione italiana sulla lite decisa dal giudice che aveva emesso la sentenza impugnata. E così ancora si erano inopportunosamente identificati i problemi della permanenza della piena sovranità su un determinato territorio nazionale e della permanenza della giurisdizione della Cassazione in ordine alle sentenze emesse da organi italiani su quel territorio.

Con la precisa individuazione del criterio di ammissibilità della impugnazione, quale problema di permanenza della giurisdizione della Cassazione, e con il suo collegamento con il problema della permanenza della nazionalità delle sentenze, è stato possibile alla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, trovare la soluzione, che è accolta ormai dalla dottrina processualistica ed internazionalistica.

Resta, così, fermo che una sentenza, emessa da un giudice italiano, non perde la sua validità in tutto il territorio nazionale per il solo fatto che sia stata emessa da un giudice italiano in una sede del territorio nazionale sul quale, successivamente alla emanazione della sentenza, non vi era la pienezza della sovranità o meglio del pieno esercizio della sovranità italiana.

Conseguentemente, per le sentenze pronunciate a Trieste dopo l'entrata in vigore del trattato di pace, alle Sezioni Unite (8) è bastato richiamare l'art. 1 della carta per il regime provvisorio del territorio

(8) Sent. 15 marzo 1951 n. 658, Sez. Un., p. pres. FERRARA; est. TORRENTE; p. m. EULA, in causa C.E.A.T. c. Soc. *Hungaria*.

libero di Trieste, il quale contiene la disposizione per cui, fino alla assunzione dei poteri da parte del Governatore, quel territorio continua ad essere amministrato dai comandi militari alleati entro le rispettive zone di competenza. Ora, in tale fase di transizione, permane il regime giuridico precedente, con l'effetto di non far perdere neppure la cittadinanza italiana ai cittadini della città giuliana. Non è possibile, quindi, negare agli organi che esercitano, nella zona destinata a costituire il territorio libero, attività giurisdizionale, la qualifica di organi italiani e la loro derivazione dall'ordinamento giuridico italiano. E le sentenze emesse da questi organi, essendo sentenze italiane, sono impugnabili in Cassazione.

Ad analoga conclusione, con riferimento al carattere italiano degli organi giudiziari, le Sezioni Unite sono pervenute nell'ammettere il ricorso per Cassazione nei confronti delle sentenze della Corte di Appello di Tripoli (9). Lo Stato italiano non è più titolare della sovranità sopra i territori della Libia, ma ha continuato, fino a pochi giorni od sono, ad esercitarvi, per implicita delegazione contenuta nel trattato di pace, la funzione giurisdizionale, a mezzo di organi giudiziari propri. È evidente che, fino alla cessazione della amministrazione provvisoria affidata al potere occupante — e cioè fino alla proclamazione natalizia del Regno unito della Libia con pienezza di indipendenza e di sovranità — supremo giudice di diritto rimanga la Corte di Cassazione, che è al vertice della nostra giurisdizione e che soltanto alle sentenze emanate dopo la data suindicata rimarrà estraneo il nostro Collegio Supremo. Verrebbe altrimenti a negarsi alle decisioni di merito, emesse da giudici rimasti italiani, quel controllo di legittimità che solo la Cassazione può esercitare in maniera uniforme.

Sulla base dei principi affermati in queste sentenze sono state risolte nel 1951 numerose e complesse cause, alcune delle quali erano sospese da anni. Sarebbe superfluo rilevare che gli accennati principi presentano un valore che oltrepassa i limiti del nostro ordinamento giuridico interno per assumere una più estesa rilevanza internazionale (10).

(9) Sent. 17 febbraio 1951 n. 399, pres. ACAMPORA; est. MARCONE; p. m. POMODORO, in causa *Farrugia c. Nuova Comp. Gen. Autolinee*.

(10) Altre sentenze civili, meritevoli di menzione, prenderò qui in rapido esame. Alcuni cittadini stranieri avevano convenuto in giudizio il Ministero degli Esteri e il

10. — Nella delicata *materia matrimoniale* sono stati proposti, nel decorso anno, i primi ricorsi del P. M. alla Cassazione in forza del nuovo testo dell'art. 72 cod. proc. civ. Alcuni di questi ricorsi sono stati di recente discussi davanti alle Sezioni Unite.

È stato affermato il carattere autonomo dell'impugnazione che compete al P. M. presso il giudice *ad quem* nei confronti di quella spettante al P. M. presso il giudice *a quo*; autonomia quanto a contenuto del gravame e quanto a termine per proporlo (di guisa che anche al P. M. presso il giudice dell'impugnazione deve essere fatta la

Ministero del Tesoro, chiedendo il risarcimento dei danni per requisizioni, che sarebbero state illegittimamente operate nei loro confronti da truppe italiane di occupazione.

La Corte Suprema (sent. 30 aprile 1951 n. 1059, Sez. Un., pres. PELLEGRINI; est. DUNI; p. m. MACALUSO, in causa *Soc. Timber Trading c. Ministeri degli Esteri e del Tesoro*) ha rilevato che dette requisizioni non sono regolate dal R. D. 18 agosto 1940, n. 1471, che concerne solo requisizioni compiute nel territorio dello Stato, ma dall'art. 52 della Convenzione dell'Aja 29 luglio 1899, ratificata dall'Italia in data 4 settembre 1900 e dichiarata esecutiva con R. D. 9 dicembre 1900 n. 504.

Consegue da ciò che l'eventuale violazione dei limiti e delle condizioni poste da tale norma può determinare responsabilità dello Stato italiano solamente sul piano internazionale, ossia direttamente verso altri Stati e non verso singoli privati, poichè resta escluso che l'abitante dello Stato occupato derivi dalla stessa norma un diritto soggettivo proprio per tutelarsi contro requisizioni subite e ritenute illegittimamente compiute.

L'art. 41 del cod. proc. civ. stabilisce che, fino al momento in cui la causa non è decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione. Con tale norma il vigente codice di procedura civile disciplina il regolamento di giurisdizione.

È sorta questione se l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione sia applicabile anche allorchè il giudice adito non sia un giudice ordinario, ma un giudice speciale. Sembrerebbe in tal caso che si tratti di materia processuale non compresa nella disciplina del codice di procedura civile, che dovrebbe riferirsi esclusivamente ai giudici ordinari. Senonchè, entro tali limiti, l'istituto apparirebbe incompleto e monco, poichè le questioni di giurisdizione sorgono, con frequenza ancora maggiore, quando viene adito per il merito un giudice speciale. Ora, basta ricordare che la Cassazione è il supremo giudice in tema di giurisdizione, perchè sia chiaro che l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche quando il giudizio sia stato intrapreso davanti ad un giudice speciale. Mi sembra pertanto esatta la massima stabilita in questo senso da una acuta sentenza delle Sezioni Unite, davanti alle quali era stato portato un giudizio instaurato dinanzi alla giunta provinciale amministrativa di Parma (sent. 20 febbraio 1951 n. 422, Sez. Un., pres. PELLEGRINI; est. BICCHEDDU; p. m. DALLA MURA, in causa *Comune di Parma c. Fornari*).

comunicazione del dispositivo della sentenza, a cura del cancelliere) (11).

Altri ricorsi di questa Procura Generale, proposti soltanto nell'interesse della legge, a norma dell'art. 363 cod. proc. civ., sono stati accolti con perspicue sentenze dalla Suprema Corte (12).

(11) Ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione avverso sentenze della Corte di Appello di Torino in cause *Cerè Enea c. Lona Andrée Galtier e Cassinotti Luigi c. Cassinotti Elisa*, discussi all'udienza del 29 novembre 1951.

(12) Con una di tali sentenze (sent. 16 luglio 1951 n. 1977, Sez. Un., p. pres. FERRARA; est. TAVOLARO; p. m. DE MARTINI, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. De Marchis e Rossellini*) le Sezioni Unite hanno affermato che la competenza a delibare la sentenza straniera che dichiara la nullità di un matrimonio civile contratto in Italia o la nullità della trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un matrimonio religioso compete unicamente alla Corte d'Appello del luogo nel quale ha sede l'ufficio di stato civile, nei cui registri il matrimonio sia stato trascritto e nei quali, quindi, deve eseguirsi l'annotazione e trascrizione della sentenza, che rende esecutiva la sentenza straniera predetta (cfr. artt. 125 quinto comma, nn. 6 e 8, e 133 n. 2 del vigente ordinamento dello stato civile).

L'art. 796 cod. proc. civ., invero, disponendo che la domanda di delibazione deve essere proposta « davanti alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione » e stabilendo che « l'intervento del P. M. è sempre necessario », introduce una competenza per territorio di carattere funzionale, come tale assoluta e inderogabile; di guisa che l'ipotesi di più fori concorrenti, sostenuta dalla Corte di Appello di Torino, appare in antitesi logica con la natura stessa della competenza funzionale. Se si pone a raffronto il citato art. 796 con il corrispondente art. 941 del codice di procedura civile del 1865, si ha una conferma dell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, attraverso la comparazione della diversa locuzione dei due articoli. Mentre il vecchio codice parlava della Corte d'Appello del luogo in cui doveva essere eseguita la sentenza straniera, il nuovo codice parla del luogo in cui la sentenza straniera deve avere attuazione, con una terminologia più ampia e più comprensiva, e non limitata, secondo la vecchia dizione, alla esecuzione forzata in senso stretto. *Attuazione* significa tanto *esecuzione forzata* (per le sentenze di condanna), quanto *esecuzione* attraverso singoli atti o provvedimenti da parte di persone diverse dal giudice (per le sentenze costitutive). Per queste ultime sentenze, tra le quali vanno annoverate quelle che incidono sull'esistenza o sulla validità del vincolo matrimoniale, l'attuazione si opera mediante il compimento di atti esecutivi da parte dell'ufficio di stato civile nei cui registri il matrimonio è stato trascritto. Luogo di attuazione della sentenza, pertanto, è quello, nel quale trovasi l'ufficio di stato civile, che deve procedere alla trascrizione della sentenza stessa. Ed è il luogo naturale e unico di attuazione, con il quale non possono sussistere fori concorrenti.

Con un'altra sentenza, (16 luglio 1951 n. 1976, Sez. Un., p. pres. FERRARA; est. MESSINA; p. m. DE MARTINI, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. Bruni e Pizzorno*) le Sezioni Unite hanno confermato il carattere tassativo dei casi in cui il matrimonio canonico non può essere trascritto nei registri di stato civile, casi specificamente indicati nell'art. 12 della legge 27 maggio 1929 n. 847. Esse, poi, hanno stabilito che non può avere efficacia in Italia (per difetto di giurisdizione del giudice italiano e quindi, correlativamente, del giudice straniero) la sentenza straniera che dichiara la nullità della trascrizione nei registri dello stato civile di un matrimonio canonico, per un caso diverso da quelli tassativamente previsti dalla citata legge.

Del tutto nuova si presentava la questione decisa dalla prima sezione civile, con una interessante sentenza (13).

Due coniugi assumevano che il matrimonio da loro contratto davanti al ministro del culto cattolico, nel 1937, in Atene, era improduttivo di effetti civili, perchè puramente religioso, tanto che, secondo le loro affermazioni, non era stato trascritto nei registri di stato civile italiani. Giova ricordare che in Grecia unico matrimonio valido ai fini civili è quello religioso; per i cristiani di dogmi differenti da quelli del culto greco-ortodosso vale civilmente il matrimonio davanti al ministro del proprio culto, purchè siano rispettate le regole essenziali del matrimonio ortodosso.

La Corte d'Appello di Torino aveva accolto la domanda, dichiarando il matrimonio privo di effetti civili nell'ordinamento dello Stato italiano.

Ora, a parte il rilievo che, dopo diligenti ricerche, è stato individuato il luogo in cui il matrimonio, celebrato in Grecia, era stato trascritto (facendo così cadere tutta la costruzione della tesi opposta, che poggiava sulla pretesa mancanza della trascrizione del matrimonio in Italia), sta di fatto che il vincolo matrimoniale, validamente costituito in Grecia ai fini civili, doveva essere ritenuto valido anche in Italia, in forza del principio *locus regit actum*, giusta il combinato disposto degli artt. 26 delle disposizioni sulla legge in generale e 115 del codice civile.

11. — Si agita, in giurisprudenza e in dottrina, una questione relativa all'*esame dei gruppi sanguigni nelle azioni di paternità*. Poichè, secondo gli ultimi risultati della scienza, l'esame dei gruppi sanguigni può dare la certezza di paternità diversa da quella contestata, qualora tra il sangue del presunto padre e quello del presunto figlio vi sia una incompatibilità di gruppi, si discute in dottrina *de jure condendo* se debba essere reso obbligatorio tale esame in ogni azione di paternità. *De jure condito* la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di occuparsi dell'ammissibilità dell'esame dei gruppi sanguigni e della possibilità di fissarne i limiti.

Una chiara sentenza della Corte Suprema (14) ha inquadrato tale esame nell'ambito dell'art. 118 cod. proc. civ., cioè lo ha considerato

(13) Sent. 27 dicembre 1951 n. 2886 Sez. I, pres. CANNADA-BARTOLI; est. MESSINA; p. m. ROSSI, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. Bruni e Caravella*.

(14) Sent. 30 maggio 1951 n. 1375, Sez. I, pres. PIACENTINI; est. CELENTANO; p. m. PITTIRUTI, in causa *Puleo c. Chini*.

sotto il profilo dell'ispezione corporale ritenendolo quindi soggetto ai limiti di tale prova. In particolare la Cassazione ha rilevato che, anche in tal caso, l'ispezione sulla persona non è un mezzo ordinario di prova, ad ammettere il quale è sufficiente che il giudice si convinca della sua concluzione; ma che, invece, per la gravità e delicatezza dell'indagine, diretta a farne diventare oggetto la parte o il terzo, deve richiedersi che l'ispezione si presenti come indispensabile per conoscere i fatti della causa, nel senso che tali fatti non possano essere provati se non attraverso l'ispezione medesima.

La sentenza afferma che ogni altro mezzo di prova deve essere sperimentato prima che sia ordinata l'ispezione. Quest'ultima massima è esatta nel caso preso in esame, in quanto la paternità conseguiva ad una sentenza penale di condanna per violenza carnale a carico del padre stesso, nella quale sentenza era risultato accertato il nesso causale tra la violenza e la gravidanza, anche mediante la prova che la donna non aveva avuto contatto carnale con altri uomini. La massima stessa, tuttavia, a mio avviso, dovrebbe essere intesa nel senso, che l'ispezione può essere ammessa tutte le volte in cui, solo per mezzo di essa, possa conseguirsi la prova della fondatezza o della infondatezza della domanda (15).

(15) La sentenza sopra indicata è idealmente collegata con un'altra perspicua decisione nella quale la Cassazione ha avuto modo di stabilire *l'influenza del giudicato penale sull'azione civile di paternità* (sent. 24 luglio 1951 n. 2118, pres. PIACENTINI; est. NOVELLI; p. m. REALE, in causa *Uccello c. Pantano*).

Rilevato che non vi è incompatibilità tra l'art. 269 n. 2 cod. civ. (per il quale la paternità naturale può essere dichiarata giudizialmente quando risulti indirettamente da sentenza civile o penale) e il sistema dei codici penali vigenti, messo in particolare rilievo dall'art. 540 cod. pen., sull'accertamento del rapporto di parentela, e dall'art. 28 cod. proc. pen., sull'autorità del giudicato penale, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza penale, da cui risulta indirettamente la paternità naturale, a norma del citato art. 269 n. 2 cod. civ., non ha efficacia di giudicato sull'esistenza del rapporto di filiazione, ma pone in essere soltanto la premessa indispensabile per la richiesta di riconoscimento, pur costituendo prova alla quale il giudice civile deve attribuire valore, suscettibile di cedere di fronte alla prova contraria.

È chiaro che tale criterio vale per i casi in cui la sentenza penale ha dovuto prendere in esame il rapporto di paternità in maniera da costituire un elemento o una circostanza pertinente alla controversia decisa, per modo che nessun valore, invece, avrebbe, per il giudizio civile di paternità, una considerazione puramente incidentale ed accessoria sulla presunta paternità, allorché essa non abbia avuto alcun riflesso sul *decisum*. La paternità deve infatti risultare, sia pure indirettamente, da considerazioni obiettive, non da

GIURISPRUDENZA PENALE.

12. — La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, nel suo ritmo intenso e serrato, ha risolto quesiti e problemi di importanza notevole.

13. — In tema di « rapporti economici », l'art. 40 della Costituzione italiana dichiara che *il diritto di sciopero* si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. La Corte di Cassazione ha avuto occasione di esaminare la portata di questa norma in alcune sentenze dello scorso anno. Nella prima (16) ha affermato innanzitutto che l'art. 40 ha riconosciuto il diritto di sciopero, con norma precettiva e non programmatica. Ora, mancando la legge esplicativa dell'art. 40, mentre ciò non può determinare il disconoscimento del diritto di sciopero,

rilevò, osservazioni o apprezzamenti di carattere subiettivo: in tal caso la sentenza penale non può avere rilevanza alcuna nel giudizio civile per la dichiarazione di paternità.

A chiusura della giurisprudenza civile, è opportuno ricordare una sentenza in materia di trasporto. Nella continua evoluzione della sua giurisprudenza, al fine di adeguare le decisioni giudiziali alle necessità reali, tenendo anche conto di tutta l'elaborazione, utilissima e feconda, della dottrina, la Cassazione, con una importante sentenza (sent. 13 ottobre 1951 n. 2635, Sez. I, pres. CANNADA BARTOLI; est. LANZARA; p. m. DALLA MURA, in causa *Conti c. De Pasquale*) in materia di trasporto, ha modificato la sua giurisprudenza anteriore, che parificava il *trasporto terrestre gratuito* a quello amichevole o a titolo di cortesia, quanto a conseguenze derivanti da lesioni subite durante il trasporto dalla persona trasportata.

Confermata la natura contrattuale del trasporto di persone a titolo gratuito, a norma del terzo comma dell'art. 1681 cod. civ., e quindi la responsabilità contrattuale in caso di sinistro con danno a persone o a cose, la Corte ha rilevato che il trasporto effettuato senza alcun interesse economico, ma per condiscendenza o per liberalità o per altro nobile sentimento, non dà luogo ad un vincolo di carattere negoziale tra vettore e persona trasportata; di guisa che la responsabilità del vettore è di natura extra-contrattuale.

Mi sia permesso rilevare, in proposito, che la massima, della cui esattezza non credo possa dubitarsi, agevola da un lato il vettore, che non è colpito più da una presunzione di responsabilità, spostandosi così l'onere della prova a carico del danneggiato ma, d'altra parte lo svantaggia, in quanto, per l'art. 2043 cod. civ. sulla responsabilità aquiliana, egli viene ad essere costretto a rispondere della colpa in grado forse maggiore che se la sua responsabilità fosse contrattuale. La soluzione che mi pare migliore sarebbe quella di applicare il criterio che può desumersi dagli artt. 414 e 947 cod. nav., in tema di responsabilità del vettore marittimo ed aereo nel trasporto amichevole, limitando cioè la responsabilità stessa al caso di dolo o di colpa grave. Sembra infatti eccessivo porre a carico del vettore terrestre, anche una colpa lievissima quando, ad esempio, egli siasi cortesemente prestato, per mera generosità, a trasportare chi gliene faceva istanza.

(16) Sent. 24 febbraio 1951, Sez. Un., pres. MANGINI; rel. GIANNANTONIO; p. m. BATTAGLINI, ric. *Bartolini*.

spetta al giudice di ricercare direttamente quali siano, secondo i principi democratici, il contenuto e l'obbietto del diritto in parola, al fine di dedurre l'attuale vigore o l'abrogazione di una specifica figura delittuosa prevista dalle leggi penali. Qui la Corte Suprema ha definito lo sciopero come la concordata, collettiva astensione dal lavoro dei prestatori di opera, al fine di tutelare i propri interessi contro i datori di lavoro, affermando quindi che i lavoratori possono legittimamente astenersi dal lavoro, ma non possono violare impunemente gli altrui diritti, in ispecie quelli di proprietà e di libertà. Vigge dunque pienamente tuttora l'art. 508 cod. pen., che prevede come delitto l'arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.

In un'altra sentenza (17), rilevando ancora l'esplicito riconoscimento della libertà di sciopero, la Cassazione ha posto due riserve: a) che la libertà stessa si riferisce soltanto allo sciopero economico e non anche a quello politico; b) che non si tratta di un diritto illimitato, perchè è nella facoltà del potere legislativo di emanare norme per disciplinarne l'esercizio. Secondo la Suprema Corte, i precedenti storico-legislativi lasciano intendere che i conflitti di lavoro in tanto interessano la legge penale, in quanto assumano forme di violenza diretta contro la libertà individuale o di sovvertimento dell'ordine giuridico costituito e garantito dalla legge; così come si deduce pure dai lavori parlamentari che si conclusero con l'approvazione dell'attuale formulazione dell'art. 40, non così perentoria come quella dell'art. 36 del relativo progetto.

Nel caso esaminato, la sentenza ha rilevato che vige tuttora la circostanza aggravante specifica del delitto di danneggiamento, prevista dall'articolo 635 n. 2 codice penale per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di scioperi. Osserva la Suprema Corte, che lo sciopero, sia o non sia reato, quale fatto di ordine meramente economico-sociale, determina in ogni caso un perturbamento e uno squilibrio dell'ordinato svolgersi dei rapporti della vita associata; nell'inasprimento dei contrasti fra le opposte categorie (in caso di sciopero economico) e fra le varie classi sociali (in caso di sciopero politico). Può aversi, allora, un diffuso disagio, un'eventuale esaltazione provocata dalla propaganda verbale e di stampa, una più facile suggestionabilità, sì che, anche per la sensazione di maggiori difficoltà degli organi di polizia a tutelare i diritti

(17) Sent. 24 febbraio 1951, Sez. Un., pres. MANGINI; rel. NALDINI; p. m. BATTAGLINI, ric. Chiappini.

pubblici e privati dei cittadini, scioperanti fanatici e audaci possono trarre incentivo per commettere danneggiamenti che, oltre a violare il diritto altrui di proprietà, possono porre in pericolo e recare grave pregiudizio a tutta la collettività.

In una terza sentenza (18), la Corte Suprema si è occupata di un caso particolare di rifiuto di atti di ufficio. Essa ha osservato che se la precettività della norma del citato art. 40 è completa, rendendola immediatamente applicabile, per quanto attiene all'abrogazione della disposizione incompatibile contenuta nell'art. 502 cpv. cod. pen. sullo sciopero a fini contrattuali, la norma medesima è, invece, di precettività incompleta (per il suo espresso rinvio alle leggi ordinarie) circa i limiti del diritto di sciopero, che vanno cercati nell'attuale legge ordinaria, fino a quando il legislatore non avrà emanato nuove norme in materia. E poichè tali limiti vanno fissati nell'offesa ad altro bene giuridico, penalmente protetto, la Corte, per esempio, ha ritenuto che costituisce reato l'indebito rifiuto opposto da un medico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro le malattie a prestare la propria opera a favore di un assistito, per il motivo che la classe dei medici dell'I.N.A.M. trovasi in agitazione per fini contrattuali, offendendo così il diritto alla pubblica assistenza sanitaria, ben diverso da quello che formava obbietto del diritto di sciopero (19).

(18) Sent. 29 maggio 1951, Sez. III, pres. ZUCCARELLO; rel. DONZELLINI; p. m. SEGATI, ric. *Corpaci*.

(19) Tra le numerose questioni, attinenti al diritto pubblico e, più specificamente, al diritto costituzionale ed internazionale, ne ricorderò qui alcune.

In tema di *inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, la Corte di Cassazione ha dichiarato (sent. 31 marzo 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. GATTA; p. m. BERNIERI, ric. *Tabanelli*) che la facoltà conferita al Prefetto di adottare, in caso di urgenza e per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica rientra nel potere ordinario di ordinanza, potere che non è stato neppure tacitamente abrogato dalla Costituzione repubblicana. Allo stato attuale della legislazione, il predetto potere è contenuto entro i suoi limiti normali e il sindacato del giudice ordinario è ammesso esclusivamente per quanto attiene ai presupposti della necessità e dell'urgenza ed al carattere provvisorio dei provvedimenti. In altra decisione (sent. 25 gennaio 1951, Sez. III, pres. FORNARI; rel. RICCIARDELLI; p. m. COLLI, ric. *P. M.* in causa *Durvilli*), la Suprema Corte ha fatto applicazione di tali criteri, affermando che l'ordinanza del Prefetto, emessa in conformità dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza, (con la quale sono vietati lo strillaggio dei giornali e la vendita degli stessi a domicilio da parte di persone sfornite dell'autorizzazione prescritta dall'art. 121 della legge medesima) non è contraria e, pertanto, non è incompatibile col diritto sancito nell'art. 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. Inoltre, in tema di *ordine di polizia*, è stato deciso (sent. 28 aprile 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. DE GIOVINE; p. m. BATTAGLINI, ric. *P. M.* in causa *Pratelli*) che questo sfugge al sindacato di merito dell'autorità giudiziaria; ma a tale sindacato non è sottratta

14. — La rassegna della giurisprudenza penale può concludersi con l'accenno ad alcune massime relative alla riforma del processo in assise.

l'indagine se concorrono le condizioni richieste dalla legge per l'emanazione del provve. dimento: così, per es. se il luogo del rimpatrio con foglio di via obbligatorio sia quello voluto dalla legge. Si è quindi aggiunto che, agli effetti dell'art. 650 cod. pen., è necessario che la ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene risulti esplicitamente dal testo del provvedimento stesso o, quanto meno, da non equivoche circostanze che l'accompagnino; ma non può essere desunta in contrasto col contenuto e con lo spirito del provvedimento: nel caso, il sindaco di un Comune era accusato di avere contravvenuto all'ordine datogli dal Prefetto di non intervenire ad una manifestazione col labaro municipale. E la Corte di Cassazione ha deciso (sent. 17 aprile 1951, Sez. III, pres. ZUCCARELLO; rel. RICCIARDELLI; p. m. ROTELLA, ric. *Corsini*) che il fatto non costituisca reato, perchè da una parte non risultava che l'ordine prefettizio fosse stato impartito per serbare la tranquillità e la sicurezza collettiva e dei singoli e dall'altra risultava dal testo dell'ordine un'altra e diversa ragione, cioè il carattere non ufficiale della manifestazione.

L'ordine pubblico, a sensi dell'art. 650 cod. pen. e della legge di pubblica sicurezza, deve essere inteso nel significato tecnico ristretto di buon assetto e regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza; esso rientra nell'ordine giuridico, informando tutta la vita del diritto, ed attiene alla pace, alla tranquillità ed alla quiete collettiva e dei singoli. Già in precedenza, la Suprema Corte aveva deciso (sent. 14 dicembre 1950, Sez. III, pres. VOLPE; rel. NOCCIOLI; p. m. OCCHIUTO, ric. *Cimitelli*; nel caso trattavasi del continuo verificarsi di furti ed abusi in fatto di tagli forestali) fra l'altro che, agli effetti dell'art. 19 cpv. IV della legge comunale e provinciale, la necessità o l'urgenza che autorizzano il Prefetto ad adottare i provvedimenti ritenuti indispensabili nel pubblico interesse possono sorgere solo a causa di determinate contingenze anche di ordine generale; sino a quando dette contingenze sussistono, non può ritenersi venuta meno la causa che ha dato origine al provvedimento prefettizio e quindi la necessità e l'attualità del provvedimento stesso e la sua conseguente efficacia.

Sul *diritto di riunione*, previsto dall'art. 17 della Costituzione, la Corte di Cassazione, anche in riferimento all'art. 18 della legge di pubblica sicurezza, ha dichiarato (sent. 31 marzo 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. GIANANTONIO; p. m. BERNIERI, ric. *Guardigli*) che le riunioni, a cui si riferiscono i detti articoli, sono pur sempre quelle pacifiche e senza armi, e non già le radunate sediziose e le associazioni a scopo delittuoso, che, vietate in ogni caso dalla legge, sono estranee al preavviso e sono punite, secondo i casi, a norma di varie disposizioni del codice penale. La riunione è in luogo pubblico, ove si tenga in luogo (ad esempio, piazza, strada), su cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra in via normale il permesso dell'autorità; è in luogo aperto al pubblico, ove si tenga in luogo chiuso (ad esempio, cinema, teatro), in cui l'accesso, anche se subordinato ad apposito biglietto d'ingresso, è consentito ad un numero indeterminato di persone; ed è privata se si tenga in luogo chiuso con la limitazione dell'accesso a persone già nominativamente determinate. È di conseguenza riunione in luogo aperto al pubblico e come tale non

Le questioni che hanno formato oggetto di elaborazione giurisprudenziale concernono finora il passaggio dalla precedente alla nuova legislazione.

soggetta al preavviso, quella pacifica e senza armi che, per esempio, si tenga in un teatro, in cui possa accedere un numero indeterminato di persone, se fuori del teatro non siano stati posti degli altoparlanti od altri mezzi di diffusione, sì che l'assembramento di persone nella piazza possa considerarsi parte integrante della riunione tenuta nel teatro.

Nell'art. 13 della Costituzione è dichiarato che la *libertà personale* è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di detenzione, d'ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha ripetutamente deciso che gli istituti dell'ammonizione e del confino di polizia non sono abrogati dalle norme della Costituzione. Tali sentenze, invero, ammettono che questi istituti incidono sulla libertà personale del cittadino, ma avvertono che l'art. 13 non deve intendersi nel senso che il suo precetto sancisca l'abolizione delle misure preventive limitatrici della libertà personale, bensì nel senso del trasferimento al potere giudiziario della funzione preventiva di cui trattasi. Fra la norma costituzionale e quelle della legge di pubblica sicurezza, pertanto, esiste una divergenza unicamente di competenza e di regolamentazione; e poichè la stessa norma costituzionale non è completa, mancando delle necessarie indicazioni dell'organo giudiziario competente e della procedura relativa, la Cassazione ha ritenuto che non sia suscettibile di immediata applicazione, rivolta com'è soltanto agli organi legislativi dello Stato (sent. 20 gennaio 1951, Sez. Un., pres. MANGINI; rel. FOSCHINI; p. m. BERNIERI, ric. *Scalogna*; sent. 28 aprile 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. GIANNANTONIO; p. m. BATTAGLINI, ric. *P. M. in causa Lo Verde*; sentenza stessa data, Sez. Un.; rel. FOSCHINI, ric. *Mosca*).

Come in materia civile, secondo i rilievi sopra posti, anche in materia penale, nell'ambito del diritto processuale, si sono presentati numerosi quesiti in ordine all'art. 111 della Costituzione. La Corte di Cassazione, che già aveva delineati i criteri di interpretazione ed applicazione della norma, ha avuto occasione nello scorso anno di chiarirne ulteriormente la portata.

Era stato già affermato il carattere precettivo e di immediata applicazione della disposizione, ritenendosi escluse dalla ricorribilità per cassazione solo quelle pronunce che non abbiano in qualche modo un carattere definitivo e quindi non soltanto quelle altrimenti impugnabili, ma anche quelle che si risolvono in un mero accertamento della esistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento (quali le sentenze istruttorie di rinvio a giudizio), dovendosi inserire la norma costituzionale nel sistema processuale, civile e penale, vigente (così, sent. 1º luglio 1950, Sez. Un., pres. e rel. MANGINI; p. m. COLLI, ric. *Barbieri*); era stata ritenuta impugnabile in modo autonomo ed immediato per Cassazione l'ordinanza emessa durante il dibattimento, con cui si rigetti l'istanza di revoca del mandato di cattura o di scarcerazione degli imputati e nello stesso tempo si rinvi il dibattimento (sent. 10 maggio 1950, Sez. II, pres. SERENA MONGHINI; rel. GIZZI; p. m. BATTAGLINI, ric. *Brech*); ricorribile altresì la detta sentenza di rinvio a giudizio, nella sola parte che contenga ordine di cattura dell'imputato (sent. 13 febbraio 1950, Sez. III, pres. FORNARI; rel. CONSALVO; p. m. BERNIERI, ric. *Moretti*);

In tema di giudizio di rinvio, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affermare il principio che, annullata con rinvio una sentenza di Corte di assise emessa sotto la legge anteriore, il

ricorribile pure l'ordinanza emessa dalla Sezione istruttoria, concernente la revoca dell'ordine di cattura, da parte del P. M., pei soli motivi, naturalmente, consentiti dalla legge processuale, dal momento che la norma costituzionale non ammette il ricorso soltanto a favore dell'imputato, ma anzi non designa il soggetto legittimato a proporre il ricorso (sent. 25 ottobre 1950, Sez. I, pres. MANGINI; rel. GATTA; p. m. COLLI, ric. P. M. in causa *Manca*). Era stata ritenuta poi impugnabile per Cassazione la sentenza della Sezione istruttoria che conceda o neghi l'estradizione di criminali di guerra in forza del Trattato di pace (sent. 18 maggio 1949, Sez. I, pres. JANNITI PIROMMALLO; rel. FIORE; p. m. BATTAGLINI, ric. *Rukavina*); la sentenza della Corte d'Appello che non accolga l'istanza per la speciale revisione delle sentenze del soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato (sent. 15 aprile 1950, Sez. Un., pres. MANGINI; rel. CONSALVO; p. m. BERNIERI, ric. *Magnavacchi*); la sentenza del giudice di appello che revochi la decisione di proscioglimento, pronunciata dal giudice di primo grado (sent. 6 novembre 1950, Sez. III, pres. FORNARI; rel. Rosso; p. m. Foà, ric. *Melchionda*); la sentenza di esecutorietà del decreto penale di condanna, emessa dal Pretore per la mancata comparizione in udienza dell'opponente (sent. 23 novembre 1950, Sez. III, pres. VOLPE; rel. NOCCIOLI, ric. *Molino*; *contra* però sent. 6 dicembre 1950, Sez. I, pres. MANGINI; rel. FOSCHINI; p. m. PIOLETTI, ric. *Lupo*); mentre si era precisato che il ricorso stesso è ammissibile quando vengano dedotti sia *errores in procedendo* sia *errores in iudicando* (sent. 25 giugno 1949, Sez. Un., pres. DE FIECHY; rel. COLOZZA; p. m. BATTAGLINI, ric. *Gorrieri*); e si era esclusa la ricorribilità dell'ordinanza con cui l'organo istruttorio neghi l'applicazione di un'amnistia (sent. 4 febbraio 1950, Sez. Un., pres. MANGINI; rel. DE GIOVINE; p. m. MANZELLA, ric. *Dalla Donna*), e così via.

Innanzitutto, dirimendo l'accennato contrasto insorto fra le singole Sezioni in ordine alla ricorribilità ex art. 111 della Costituzione della sentenza esecutoria del decreto pretorile di condanna, la Corte ha dichiarato (sent. 12 maggio 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. SCIARRELLI; p. m. SIGURANI, ric. *Ferrari*; sent. 30 maggio 1951, Sez. I, pres. MANGINI; rel. FOSCHINI; p. m. LOSCHIAVO, ric. *Zuccaro*), che tale sentenza ha carattere di statuizione definitiva e di vera e propria decisione: è ammesso dunque il ricorso per Cassazione, limitatamente però alla regolare costituzione del rapporto processuale, alla competenza del giudice a provvedere con la sentenza di cui si tratta, ecc., a violazioni di legge, cioè, riferentisi alla sentenza stessa e non al contenuto del decreto di condanna.

Sono state inoltre dichiarate ricorribili le sentenze istruttorie di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato o per estinzione del reato a causa di prescrizione (sent. 12 maggio 1951, Sez. I, pres. GIULIANO; rel. VISTA; p. m. REVIGLIO DELLA VENERIA, ric. *Fiani*; sent. 23 aprile 1951, Sez. III, pres. FORNARI; rel. RICCIARDELLI; p. m. GRANATA, ric. *De Falco*); i provvedimenti che dispongono misure di sicurezza (sent. 31 marzo 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. NALDINI; p. m. SEGATI, ric. *Filippini*); le sentenze di proscioglimento per amnistia, quando la violazione di legge consista nel non aver applicato la disposizione dell'art. 152 secondo comma cod. proc. pen., che impone al giudice di dichiarare che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, allorchè sussistano prove di evidente innocenza (sent. 23 febbraio 1951, Sez. II, pres.

giudizio deve essere rinviato alla Corte di assise in appello, e non in primo grado; e ciò anche quando l'annullamento sia causato dalla mancata costituzione del rapporto processuale (20).

Sempre in tema di giudizio di rinvio, è stato affermato il principio che il ricorso, proposto contro sentenza di Corte di assise, pronunciata, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1951, n. 287, a seguito di rinvio per annullamento di precedente sentenza, non è suscettibile di conversione in appello secondo le norme transitorie della legge predetta (21).

È stato pure riconosciuto che, in caso di conversione in appello del ricorso dell'imputato, rimane egualmente convertito l'eventuale ricorso del P. M., in applicazione dei principi dell'unità del giudizio di impugnazione e della prevalenza dell'appello, ricevuti nell'art. 514

GIULIANO; rel. PIETRI; p. m. COLLI, ric. *Mari*); i provvedimenti di cattura, per violazione di legge inerente all'ordine di cattura (sent. 30 aprile 1951, Sez. I, pres. MAIORANO; rel. GIANNANTONIO; p. m. LOSCHIAVO, ric. *Pironti*; sent. 26 aprile 1951, Sez. I, pres. ZAPPULLI; rel. TROISI; p. m. BERNIERI, ric. *P. M. in causa Aghito*); ed infine è stato ritenuto suscettivo di ricorso immediato il provvedimento con cui in dibattimento il giudice emette mandato di cattura obbligatorio, omesso durante l'istruzione (sent. 6 aprile 1951, Sez. I, pres. GIULIANO; rel. VISTA; p. m. BATTAGLINI, ric. *Zaccaria*).

Anche in sede penale la Cassazione ha dovuto risolvere delicati problemi, che investono questioni di natura internazionale e costituzionale.

Così le Sezioni Unite hanno ritenuto (sent. 14 luglio 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. BADIA; p. m. VELOTTI, ric. *P. M. in causa Chiarello*) che, col D. Lg. 20 luglio 1944 n. 162, le sentenze dei tribunali militari alleati sono state equiparate ad ogni effetto alle sentenze dei giudici italiani, anche per quanto riguarda l'iscrizione nel casellario giudiziario, senza la limitazione stabilita dall'art. 608 n. 10 cod. proc. pen., per il quale è vietato di fare menzione delle sentenze straniere nei certificati del casellario richiesti da privati, quando non siano state riconosciute con il relativo procedimento.

La Cassazione, investita dei primi ricorsi contro sentenze pronunciate dopo l'assunzione, da parte dell'Italia, dell'amministrazione fiduciaria della Somalia, e a seguito di uno di essi, ha deciso, a Sezioni Unite, che l'amministratore della Somalia non ha alcuna facoltà di concedere amnistia — potere questo che in passato non aveva neppure il viceré — e che pertanto deve ritenere priva di qualsiasi valore giuridico l'ordinanza 12 luglio 1950, con la quale l'amministratore concedeva amnistia per alcuni reati (sent. 16 giugno 1951, Sez. Un., pres. GIULIANO; rel. BADIA; p. m. BATTAGLINI, ric. *Giamal*).

(20) Sent. 11 giugno 1951, Sez. II, pres. PANNULLO; rel. BELLANO; p. m. REVIGLIO DELLA VENERIA, ric. *Benassi*.

(21) Sent. 30 ottobre 1951, Sez. I, pres. GIOCOLI; rel. CANNIZZARO; p. m. BERNIERI, ric. *Rossi* e altre identiche.

cod. proc. pen., principi ai quali per questo punto la legge speciale non deroga (22).

Troppo poco tempo è trascorso dalla riforma del processo in assise ed è quindi logico che fin qui scarsa sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione e limitata a questioni di carattere transitorio. Ma è facile prevedere che numerose e complesse questioni non tarderanno a sorgere; alcune delle quali investono i punti fondamentali della riforma alle cui linee essenziali è indispensabile, pertanto, fare un semplice cenno.

15. — Con la citata legge 10 aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise, si è concluso quel movimento di riforma delle Corti di assise che ebbe inizio, dopo la caduta del fascismo, col R. D. 30 maggio 1946 n. 660, tendente a ristabilire la giuria.

È noto il grave ed interessante dibattito che, sia alla Camera dei deputati sia al Senato, ha preceduto l'approvazione della nuova legge. Da una parte si sosteneva che nello Stato democratico il popolo deve partecipare direttamente al giudizio sui più gravi reati per valutarli quantitativamente e qualitativamente con apprezzamenti immediati e insindacabili in base a criteri di equità anche, occorrendo, *extra o praeter o contra legem*, e quindi vulnerando la certezza del diritto positivo; dall'altro, si mettevano in luce le incongruenze di un giudizio affidato esclusivamente a giudici privi di esperienza giuridica, in base ad una pretesa di netta separazione tra fatto e diritto, senza la possibilità di controllo attraverso la motivazione della sentenza.

La nuova legge ha tratto i concetti informativi dalla Costituzione per la quale: a) non sono consentiti i giudici speciali se non in casi tassativamente determinati; b) il popolo non amministra direttamente giustizia ma può solo partecipare direttamente all'amministrazione di essa; c) la sentenza deve essere motivata.

Conseguentemente, questa legge ha regolato il giudice di assise come giudice ordinario, ha ripudiato il tentativo di ritornare alla giuria, istituendo un collegio misto che, pur assicurando la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia nei reati più gravi, dà la possibilità di far concludere il processo con una sentenza motivata, rispecchiante il giudizio dell'intero collegio in ordine al fatto ed al diritto. D'altra parte, la legge ha pure tenuto conto della

(22) Sent. 9 luglio 1951, Sez. I, pres. GIOCOLI; rel. PALOPOLI; p. m. BERNIERI, ric. Gionta.

necessità, profondamente sentita, di rendere più attiva la partecipazione di giudici popolari (del resto prevalenti nella composizione del collegio) alla decisione di cause spesso complesse e presupponenti la conoscenza di nozioni tecniche varie. Pertanto sono stati elevati i titoli di studio per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare; e ciò non sembra contrastante con alcuna esigenza democratica, data la sempre più larga affluenza e possibilità di accesso agli studi medi anche delle classi popolari.

L'attenzione degli uomini parlamentari si è rivolta particolarmente alla composizione del collegio giudicante (giuria o organo misto), ma ritengo che, dal punto di vista tecnico, la maggior innovazione, suscettiva di far sorgere notevoli questioni di ordine processuale, sia l'ammissione dell'appello; ammissione che s'impone non sembrando logico che quel duplice controllo di merito, ritenuto necessario per il giudizio in ordine a tutti gli altri reati anche di minima entità, debba venire meno proprio nei casi in cui un'eventuale errore giudiziario potrebbe avere le più gravi conseguenze.

Ancora troppo recente, come ho detto poco fa, è l'entrata in vigore di questa legge per poter dare un esatto giudizio sul funzionamento degli organi giudiziari da essa previsti.

MAGISTRATURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

16. — La nuova organica legge sulle Corti di assise, assieme alle molte leggi speciali promulgate nel corso dell'anno 1951, prova come il legislatore abbia rivolto particolare attenzione al diritto penale. Nessuno potrebbe contestare che la giustizia penale, la quale porta talvolta a privazioni gravissime della libertà personale, abbia una importanza non solo uguale, ma anche maggiore di quella civile.

Non mancano anche nei processi penali questioni difficili, sottili e di estrema delicatezza, la cui soluzione richiede acutezza di ingegno e profondità di preparazione, non certo inferiori a quelle necessarie per la soluzione dei problemi di natura civilistica. È necessario, dunque, eliminare l'infondata preoccupazione, che si è venuta creando in non pochi magistrati, quando non sono assegnati a sezioni civili, di non poter estendere sentenze civili per costituirsi titoli efficienti a conseguire successo negli scrutini e nei concorsi.

Il magistrato, che ha redatto una meditata e ben motivata sentenza penale, non è certo inferiore ad un collega che ne ha esteso un'altra

civile, ugualmente limpida e sobria nella motivazione delle questioni esaminate. Non sarà inutile, tuttavia, che nell'ordinamento giudiziario siano dettate norme ancora più esplicite, se possibile, di quelle vigenti, per assicurare i magistrati che i titoli penali dovranno essere tenuti in pari conto dei titoli civili e che le legittime aspettative di coloro, i quali hanno percorso onoratamente la loro carriera in prevalenza negli uffici penali, dovranno avere parità di considerazione con quelle dei colleghi che hanno svolto la loro attività negli uffici civili. Dovrebbe così finire la riluttanza all'assegnazione ad uffici penali, causa di frequenti stati di animo di scontentezza, di inquietezza e di disamore, che non sono ragione ultima di qualche lamentato disservizio degli uffici giudiziari.

Su considerazioni analoghe e, direi, ancor più evidenti debbono essere apprezzate le funzioni delicatissime dei magistrati del P. M. L'attività di quest'organo, attività che ormai da quasi un anno ho l'onore di seguire dal vertice, è davvero fondamentale nel nostro ordinamento giuridico. Non trovo immagine migliore per rendere l'idea della sua funzione essenziale, che quella di paragonarla ad una sentinella fedele. Sentinella fedele della legge deve essere ed è il P. M., promotore dell'azione penale (art. 112 Costituzione), parte o interveniente nei giudizi civili in cui sia in gioco un interesse pubblico o sociale (art. 70 cod. proc. civ.).

Ai magistrati, che rappresentano il P. M. e che per la stessa molteplicità delle loro attribuzioni non hanno la possibilità materiale di redigere ampi lavori giudiziari scritti, deve essere sempre più assicurato un adeguato apprezzamento della loro così nobile fatica negli scrutini e nei concorsi. Sarà mia cura insistere affinché questa giusta valutazione sia vieppiù affinata e perfezionata.

E non mancherò, inoltre, di porre tutta la mia buona volontà nell'incoraggiare la reciproca comprensione fra la magistratura e le varie forze di polizia giudiziaria al fine di rendere più pronto il funzionamento degli uffici e più rapida e sicura la giustizia punitiva per la quale pure in questo anno decorso, non pochi carabinieri, guardie di P. S. e guardie di finanza hanno fatto ammirevole olocausto della loro giovane vita. Anche a questi eroi del dovere va il mio reverente saluto.

Ho già accennato a qualche lamentato disservizio degli uffici giudiziari.

Una delle ragioni principali, peraltro, del funzionamento non soddisfacente di alcuni uffici deriva dal fatto che le piante organiche

del personale non sono ancora completate. Il legislatore ha cercato di porre un valido riparo a questo inconveniente, emanando una legge sull'aumento dei ruoli organici della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. Infatti, con legge 4 maggio 1951 n. 383, il ruolo organico della magistratura è stato aumentato di 580 posti; quello delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di 500 posti; quello degli uscieri giudiziari, di 391 posti, a prescindere dall'ultima legge per gli ufficiali giudiziari che, riordinando i servizi, ha pure apportato qualche aumento di personale. In esecuzione di queste leggi sono stati subito banditi concorsi, ed altri saranno banditi prossimamente, appena possibile, in modo da coprire tutte le vacanze.

Ma la più importante legge sulla magistratura, promulgata nello scorso anno, è quella del 24 maggio 1951 n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo la funzione e sul trattamento economico di essi. Il provvedimento legislativo ha applicato i principi sanciti negli artt. 101 e 107 della Costituzione. Il legislatore, però, deve compiere ancora ulteriore cammino, affinché sia integralmente attuato l'art. 104 della Costituzione, il quale afferma che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

È ben noto l'intenso movimento dottrinale per chiarire il significato dell'autonomia e dell'indipendenza, ed eliminare le ingiustificate prevenzioni che poggiano sulla confusione dei concetti di autonomia ed indipendenza della magistratura con quello di sovranità, che, integralmente considerato, appartiene soltanto allo Stato nel complesso dei suoi organi.

L'autonomia, che la Costituzione riconosce e che la magistratura ha diritto di rivendicare, consiste in un concetto, vorrei dire, negativo: non consentire cioè una eventualità di pressione sull'ordine giudiziario da parte del potere esecutivo o da qualsiasi altra parte. Quanto a quello legislativo, è bene chiarire che i magistrati devono essere i primi servitori della legge e che, come tali, devono rispettare ed essere rispettati anche dagli organi chiamati a formulare la legge.

L'indipendenza consiste nel mettere i magistrati in condizione di svolgere le loro funzioni serenamente, liberi, cioè, dall'assillo di esigenze economiche e da pressioni di carattere morale o politico.

Autonomia e indipendenza pertanto sono termini che si integrano vicendevolmente. Sarebbe vana espressione quella dell'art. 107 della Costituzione, che proclama i giudici soggetti soltanto alla legge, se essi non avessero pienezza di libertà nell'esercizio delle loro funzioni. Ed è per questa libertà che i magistrati reclamano leggi esecutive

della Costituzione. Si facciano, dunque, queste leggi quanto prima sarà possibile; ma si facciano con meditata, serena, completa valutazione di tutti i lati del complesso problema, che si impone quando si voglia fare un collegamento tra il vecchio e il nuovo, veramente efficace, proficuo e non denso di rischi per gli stessi magistrati. Il decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, sulle guarentigie della magistratura, offre già serie garanzie per l'indipendenza, quando le sue disposizioni siano osservate rigorosamente e onestamente (uso la parole in senso etico). Tutto sta — ma non è facile — nel coordinare bene le norme della citata legge con quelle della Costituzione, inserendovi anche ciò che dalla Costituzione medesima non risulta chiaro: cioè la disciplina del controllo o, se questa parola non piace, della responsabilità del Consiglio Superiore di fronte al Paese. Altre volte ho manifestato queste mie idee e non intendo darne ora nuova illustrazione. Ma voglio ripetere — e non mi stancherò mai dal farlo anche se dovesse apparire noioso ritornello — che l'indipendenza dei giudici sta — più che in quelle dei legislatori — nelle mani degli stessi magistrati e degli avvocati. Conservino i magistrati pura la loro coscienza e, come tale, la rispettino gli avvocati. Resistano gli uni e gli altri contro qualsiasi forma di tentazione, palese o larvata anche da parte dell'opinione pubblica, anche da parte della stampa o di qualsiasi cittadino, e vedremo ben presto scomparire le piccole scorie che ancora, or qua or là, intorbidano il sano ambiente giudiziario.

Potremo allora, con l'aiuto di Dio, tutti insieme, magistrati, avvocati e legislatori, in perfetta unità di intenti e di azione, operare in modo che la fiaccola della giustizia illumini il nostro popolo con vivida e pura fiamma, pegno indelebile di benessere, di pace e di amore fraterno.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

17. — Al principio di questo discorso, che si avvia alla conclusione, ho accennato che scopo fondamentale delle relazioni annuali della Procura Generale è la esposizione degli elementi utili per determinare la direzione del movimento evolutivo del nostro ordinamento giuridico. Ma questa determinazione non sarebbe possibile o rischierebbe di essere errata e certamente incompleta, se non venissero posti in giusto rilievo anche alcuni elementi della vita giuridica interna.

zionale che in modo particolarmente intenso possono influire, più o meno direttamente, su quella interna.

Ho già citato alcune delle più salienti decisioni civili e penali che possono offrire qualche indizio, qualche sintomo utile in proposito. Più visibili elementi apparirebbero, però, dall'esame di numerosi atti ed attività internazionali, ai quali l'Italia quest'anno ha dato il suo apprezzato contributo di indiscussa esperienza giuridica.

Non è opportuno accennare neppur brevemente a tutti i numerosi trattati e convenzioni conclusi, ratificati o in corso di conclusione e ratifica o di studio o dichiarati esecutivi in Italia nel 1951, nè ai numerosi congressi internazionali, con partecipazione di giuristi italiani, tenuti nell'anno decorso in Italia o all'estero ed aventi come fine la migliore organizzazione giuridica dei rapporti tra Stati o tra cittadini ed enti di diversi Stati. Tra i tanti mi limiterò semplicemente ad indicare pochi atti, di natura ed efficacia diversa, ma tutti significativi per alcuni aspetti che più particolarmente possono interessare il nostro ordinamento giuridico.

18. — Speciale menzione merita in proposito il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (soppressione, cioè, in massa di un *genus*) e di adeguamento del diritto interno ai relativi impegni assunti con questa convenzione.

Purtroppo, la seconda guerra mondiale ha dimostrato come non si possa fare ancora assegnamento completo sui progressi della civiltà per ritenere debellato ogni pericolo di strage determinato particolarmente da odi razziali. Anzi i progressi della scienza, con la scoperta di sempre più spaventosi mezzi di distruzione, rendono più grave per l'umanità questo pericolo. Si comprende, quindi, come subito dopo la seconda guerra mondiale nei più alti consessi internazionali si sia imposto all'attenzione di tutti il problema della cooperazione internazionale contro questo pericolo, mediante la previsione del genocidio, delitto di diritto penale delle genti.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione n. 86 dell'11 dicembre 1946, dichiarò solennemente che il « genocidio è un delitto del diritto delle genti, in contrasto con lo spirito e con i fini delle Nazioni Unite, delitto che il mondo civile condanna »; riconobbe che « in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto gravi perdite

all'umanità », e che « per liberare l'umanità da un flagello così odioso è necessaria la cooperazione internazionale ». Pertanto ebbe subito inizio un intenso lavoro di studi e di elaborazione presso le varie commissioni e sottocommissioni delle Nazioni Unite, che si concluse il 9 dicembre 1949 con l'approvazione all'unanimità (55 voti su 55 votanti) del testo della Convenzione internazionale, già firmata a Parigi da 20 Stati membri dell'O.N.U. ed inviata anche ad altri Stati — per quanto non appartenenti formalmente all'O.N.U., come l'Italia, — con l'invito ad approvarla.

Il complesso di crimini indicato in questa Convenzione non è disciplinato da alcun codice penale moderno e neppure dal codice penale italiano, dal punto di vista di una fredda, meditata e metodica distruzione di un gruppo nazionale, etnico, religioso. Ora, una convenzione, che definisce e reprime questo orribile delitto contro l'umanità, conferendogli una propria individualità, ha un valore morale e sociale, che trascende gli stretti limiti del diritto positivo, per assurgere ad un'affermazione etica della più grande importanza.

La Convenzione si inquadra, così, tra quelle che si ricollegano, direttamente o indirettamente, alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e che danno ad essa un concreto contenuto giuridico. E il pensiero corre alla Convenzione di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre 1950 dai Governi, membri del Consiglio dell'Europa; convenzione che tende a consacrare e garantire il rispetto per la persona umana.

19. — Certamente più modesto per la natura degli interessi tutelati, ma ugualmente notevole per gli elementi che offre per l'orientamento del movimento evolutivo del nostro ordinamento in relazione a quello internazionale, è il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli accordi internazionali di Londra per la protezione della proprietà industriale e per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio e di adeguamento del diritto interno ai relativi impegni internazionali. Entreranno, così, a far parte del nostro ordinamento giuridico le norme contenute negli accordi di Londra del 12 giugno 1934 che hanno riveduto: a) la convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1863, per la protezione della proprietà industriale, già in precedenza riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900,

a Washington il 2 giugno 1911 ed all'Aja il 6 novembre 1925; b) gli accordi di Madrid del 14 aprile 1891, concernenti la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, già in precedenza riveduti a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911 ed all'Aja il 6 novembre 1925.

Questa convenzione s'inquadra nell'attuale movimento, rispetto al quale, anche nell'ambito del Consiglio dell'Europa, il nostro paese non è secondo a nessuno, per una più generosa tutela dei diritti dei sudditi di Stati stretti da vincoli di comune civiltà o di coincidenti interessi.

Sembra, infatti, appena il caso di sottolineare l'importanza che, ai fini dell'attuale movimento per una stretta cooperazione tra gli Stati e per la creazione di sempre più larghe unioni di Stati, presenta la regolamentazione, su un piano decisamente internazionalistico, della proprietà industriale.

In nessun campo, forse, più di questo, che riflette l'espansione della vita commerciale e dell'ingegno umano, ogni frontiera appare angusta.

20. — Sia la convenzione sul genocidio, sia la convenzione per la protezione della proprietà industriale costituiscono manifestazione dello spirito di collaborazione internazionale nella tutela di interessi ben determinati, anche se comuni ad interi gruppi razziali come nella prima convenzione. Ma quest'anno sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia alcuni trattati internazionali con i quali, più che direttamente regolare determinati interessi, si è cercato di prevedere i mezzi tecnici per la risoluzione di controversie, della più varia natura e riflettenti i più diversi conflitti di interessi, tra il nostro ed altri Stati. Vanno, in proposito, particolarmente ricordate la legge 11 maggio 1951, n. 393, con la quale è stato ratificato il trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950 e la legge 24 luglio 1951, n. 746, con la quale è stata ratificata la convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conchiusa il 5 novembre 1948.

I trattati, resi esecutivi con le dette leggi, devono essere qui ricordati per due ordini di considerazioni attinenti all'amministrazione della giustizia internazionale ed interna ed ai loro rapporti.

Sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia internazionale, essi vanno segnalati perchè sono tra i primi trattati conclusi dall'Italia con i quali le Parti contraenti si sono espressamente proposte di prevedere e disciplinare un regolamento di conciliazione e giudiziario, per la risoluzione pacifica, secondo i principi della carta delle Nazioni Unite, delle eventuali controversie che tra esse potessero sorgere. E, sotto questo primo profilo, è degno di nota il logico coordinamento tra i vari istituti di conciliazione e giudiziari, previsti da questi trattati con quelli disciplinati in precedenti convenzioni. Ed è anche rimarchevole la tendenza che affiora in qualche articolo (art. 19 di entrambi i trattati) di conferire a ciascuna delle due parti il potere di adire direttamente gli organismi internazionali qualora l'altra parte si rifiuti di addivenire ad uno specifico compromesso.

Sotto il secondo profilo, più strettamente aderente all'amministrazione giudiziaria interna, va tenuta presente la norma, contenuta nell'art. 20 del Trattato con la Turchia e nell'art. 17 del Trattato con la Grecia, per la quale se un giudice di uno degli Stati contraenti abbia emesso una decisione interna in opposizione al diritto internazionale e ne sia derivata responsabilità per lo Stato del quale il giudice è organo e la Costituzione di questo Stato non consente la revoca della sentenza, sarà provveduto ad un'equa riparazione dei diritti violati dell'altro Stato.

Questa norma, come è chiaro, è da segnalare perchè riafferma la sovranità dello Stato garantendo l'inviolabilità della Costituzione ed il rispetto delle decisioni dei suoi organi giudiziari. Ma, nel medesimo tempo, ammette la responsabilità internazionale di uno Stato per il fatto dei suoi organi giudiziari e prevede la possibilità di un'equa e pacifica riparazione dei diritti internazionali violati.

Essa è, altresì, un'ulteriore conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, dell'estrema delicatezza delle funzioni dei giudici le cui decisioni, in questo rapido sviluppo delle relazioni private tra cittadini di Stati diversi, possono sempre più frequentemente coinvolgere anche gravi responsabilità internazionali.

21. — Le precedenti convenzioni, malgrado le loro diverse finalità, sono pur sempre ugualmente espressioni dello spirito di collaborazione tra Stati facenti parte della comunità internazionale generale. Per quanto la convenzione d'Unione per la protezione della

proprietà industriale e dei marchi di fabbrica già rispecchi una certa tendenza ad una più stretta collaborazione tra Stati stretti da vincoli di comune civiltà, tuttavia, dato il ben limitato fine della convenzione, non può dirsi che con questa si sia inteso costituire uno di quei non ampi raggruppamenti di Stati, nei quali riesce più agevole precisare, raggiungere e garantire fini comuni.

Quest'anno, però, in Roma presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, su incarico dell'Assemblea della Unione Europea a seguito di una iniziativa italiana, è stato redatto un progetto di convenzione per il trattamento reciproco dei cittadini di uno Stato facente parte dell'Unione nell'altro. Tale progetto, trasmesso all'Assemblea, è stato da quest'ultima approvato alla unanimità.

Se il progetto diverrà convenzione, si avrà un ulteriore rafforzamento di quell'Unione europea che tende a creare, tra gli Stati che ne fanno parte, uno spirito di collaborazione più intenso che non sia quello esistente in seno alla generale società internazionale.

L'Italia ha avuto, come è noto, un ruolo molto attivo sia nella costituzione sia nelle prime manifestazioni dell'attività di questo nuovo organismo, che vuole essere un mezzo per rafforzare e potenziare l'Europa contro le forze che minacciano il proseguimento della sua missione civilizzatrice.

Quando questa e le altre convenzioni, redatte nello spirito della Unione europea e dell'auspicata federazione o confederazione, saranno ratificate e rese esecutive dal nostro Stato, anche la magistratura non tarderà molto a dover tener conto del nuovo ordinamento, che va sorgendo nell'ambito della più ampia comunità internazionale e a dover affrontare e risolvere complesse questioni giuridiche derivanti dalla coesistenza del nostro ordinamento con quello della federazione o confederazione europea e della comunità internazionale generale.

CONCLUSIONE

22. — Compiuto questo rapido esame dell'attività giurisprudenziale, di quella legislativa e, dirò così, prelegislativa dell'annata testé decorsa, posso ormai raccogliere le vele e cercare di fissare le conclusioni, che sono le seguenti: le cause più importanti e più delicate, che le sezioni civili della Corte di Cassazione hanno dovuto prendere in

esame, si riferiscono soltanto in parte al codice civile. Spesso, infatti, l'interpretazione e l'applicazione di leggi speciali, in prevalenza a contenuto pubblicistico, hanno imposto un maggiore travaglio. La prevalenza — si intende soltanto qualitativa — dell'elemento pubblicistico su quello privatistico può spiegarsi con le esigenze degli aggrupamenti sociali, che sono in continuo movimento evolutivo e che premono da ogni parte sul legislatore. Essa sta anche a dimostrare che il legislatore non è insensibile alla gravità e talvolta alla novità di problemi imponenti, che gli si presentano per la soluzione; e che non esita, finchè non avrà trovato un assestamento soddisfacente, almeno per un certo tempo, a modificare in uno sforzo legislativo, indubbiamente apprezzabile, quelle leggi, le quali presentano lacune o per le quali sorgono gravi e dannosi dubbi di interpretazione.

Tanto nell'attività civile, quanto nell'attività penale, impone particolare rilievo il grande numero di cause, decise nel decorso 1951 dalla Corte di Cassazione, che presentavano elementi vari di collegamento, sotto l'aspetto sia processuale sia sostanziale, con ordinamenti giuridici diversi dal nostro. Il sempre più accentuato infittirsi dei rapporti tra cittadini di diversi Stati e la sempre maggiore rilevanza internazionale di enti diversi dagli Stati, rappresentano un evidente dato di fatto, che consente — pur nel rinfocolarsi di odi e di incomprensioni tra mondi e concezioni di vita soltanto in apparenza inconciliabili, — una visione ottimistica di un avvenire migliore dei rapporti internazionali; visione che induce a pensare, se non alla « pace perpetua » concepita da Emanuele Kant (23), almeno ad un lunghissimo periodo di tregua nelle lotte tra gli uomini, periodo in cui essi potranno dedicare le possenti loro energie, non a distruggersi reciprocamente, ma ad aiutarsi per raggiungere un più alto tenore di vita in un mondo rasserenato dall'incivilimento e dal progresso. Tanto maggiore sarà il merito di coloro che questa fede nel bene avranno conservato in mezzo alle fosche nubi che oscurano l'orizzonte.

L'Italia — e dicendo Italia intendo tutti gli Italiani che amano la Patria, senza distinzione di colori o di partiti — l'Italia, dopo tristi periodi di smarrimento e di dolore, ha ripreso la sua via nell'elaborazione del diritto delle genti e, anche in questi anni di duri sacrifici, è stata pur sempre prodiga dispensatrice di diritto. Essa è di nuovo in prima linea negli alti Consessi nei quali si va compiendo la costru-

(23) KANT., *Per la pace perpetua. Progetto filosofico* - Milano 1928.

zione giuridica della nuova Europa e, auguriamoci, quanto prima sarà possibile, la consolidazione della comunità internazionale mondiale.

In questa fiducia, con l'animo rivolto all'avvenire, dobbiamo attingere la forza per superare le immani sciagure ancora una volta abbattutesi sul nostro Paese, sicuri che l'«itala gente dalle molte vite», con la sua indomita tenacia, con il suo spirito di abnegazione, con la sua laboriosità, saprà dare un contributo decisivo allo sforzo generale dei popoli per un domani migliore.

In tale attesa piena di fede e con l'augurio che il 1952 sia apporatore di benessere e di pace per tutti, La prego, Signor Primo Presidente, di voler dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, il nuovo anno giudiziario.
